

Associazione Alumni Liceo Quadri

ex-studenti, attuali alunni, docenti e collaboratori

del Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza

STATUTO

Art. 1

(Costituzione)

A Vicenza viene costituita l'associazione degli ex-studenti, attuali alunni, docenti e collaboratori del Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza, denominata “Associazione Alumni Liceo Quadri” (in seguito chiamata per brevità “l'Associazione”), con carattere esclusivamente culturale, sociale e ricreativo sia per le attività scolastiche e didattiche sia come intermediario verso il mondo esterno. L'Associazione non ha fini di lucro ed esclude ogni sua caratterizzazione politica, partitica e religiosa. Si tratta di un ente privato dotato di autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2

(Durata)

La durata temporale dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 3

(Sede)

L'Associazione ha sede presso il Liceo Scientifico “G.B. Quadri”, via G. Carducci, 17, Vicenza.

Art. 4

(Valori fondanti)

L'Associazione avrà come valori fondanti: carattere volontario, assenza di scopi di lucro, perseguimento di finalità culturali, valorizzazione del capitale sociale del Liceo “G.B. Quadri”, trasparenza dei conti e delle decisioni, democraticità interna della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, nonché i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 5

(Finalità)

L'Associazione, di carattere culturale e volontario, non ha fini di lucro. È vietato devolvere o distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la devoluzione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) mantenere e vivificare i vincoli culturali e i legami ideali e sentimentali con il Liceo “Quadri” e tra le vecchie e nuove generazioni di studenti e docenti, contribuendo a sviluppare il senso di appartenenza e il dialogo tra generazioni;
- b) organizzare conferenze, dibattiti, incontri, simposi, spettacoli e concerti, specialmente mediante il contributo di studenti e docenti attuali, finalizzati ad incrementare le possibilità formative degli studenti del Liceo “Quadri”, a perseguire il loro sviluppo personale e culturale;
- c) proporsi quale punto di riferimento culturale della Città di Vicenza, attraverso iniziative culturali e sociali, anche insieme con altre associazioni o istituzioni della provincia, destinate a tutta la cittadinanza;
- d) commemorare e celebrare presidi, docenti ed ex-studenti che hanno mostrato particolari meriti;
- e) promuovere e svolgere attività di orientamento in entrata e in uscita, di concerto con quelle già organizzate all'interno del Liceo “Quadri” e in collaborazione con il progetto denominato “Buddy Program”;
- f) promuovere o favorire iniziative di sostegno agli studi ed alle attività ritenuti validi degli attuali studenti mediante l'istituzione e l'attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini ed esperienze formative.

Art. 6

(Rapporti con altre associazioni e altri enti)

L'Associazione può collaborare, in pari dignità e per gli scopi definiti all'art. 5, con altre Associazioni, Scuole, enti pubblici e privati. Sono anzi incoraggiate le collaborazioni con altre organizzazioni, in modo da valorizzare ulteriormente la rete sociale ed offrire opportunità di migliore qualità ad un pubblico più ampio.

Art. 7

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione, finalizzate allo svolgimento della propria attività, sono costituite:

- a) dai contributi volontari dei Soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione si riserva di inserire una quota sociale di anno in anno, se il Direttivo dovesse ritenerlo necessario. Tale quota non dovrà superare i 10€ per iscritto all'anno e gli studenti del Liceo "Quadri" ne saranno esentati.

Art. 8

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere deliberati entro il trentuno (31) marzo di ogni anno da parte dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice. I bilanci possono essere consultati da ogni Socio, in linea con la trasparenza citata all'art. 5

Art. 9

(Soci)

I Soci (o Associati) si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari:

- a) si considerano Soci Fondatori coloro i quali hanno promosso e costituito l'Associazione con il loro contributo, sottoscrivendo l'Atto costitutivo entro sette (7) giorni dalla data di costituzione;
- b) si considerano Soci Ordinari tutti coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione deliberata dall'Assemblea dei Soci, oltre a tutti coloro che avevano precedentemente dato assenso al loro inserimento nella newsletter dell'Associazione;
- c) si considerano Soci Onorari coloro ai quali, anche se già in possesso della qualifica di Socio Ordinario, vengano riconosciuti meriti speciali nei confronti del Liceo Quadri o dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci e deliberazione dell'Assemblea. I Soci Onorari possono anche non avere i requisiti previsti per i Soci Ordinari, di cui all'art. 13.

Art. 10

(Democraticità interna dell'Associazione)

La divisione tra Fondatori, Ordinari e Onorari non implica alcuna differenza nella possibilità di accedere alle cariche sociali o nel pagamento dell'eventuale quota sociale annuale, nel pieno rispetto del principio di democraticità interna. Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11

(Ammissione e requisiti dei Soci Ordinari)

I Soci Ordinari vengono ammessi con effetto immediato al momento dell'iscrizione online, previa compilazione dell'apposito modulo accompagnata dall'eventuale quota di iscrizione. Possono essere Soci Ordinari

- a) tutti coloro che hanno conseguito il diploma presso il Liceo "G.B. Quadri";
- b) i docenti e gli ex-docenti che hanno insegnato presso il Liceo "G.B. Quadri";
- c) il personale ATA che ha prestato servizio presso il Liceo "G.B. Quadri";
- d) i presidi, gli ex-presidi, i dirigenti scolastici e gli ex-dirigenti scolastici del Liceo "G.B. Quadri";
- e) gli attuali alunni del Liceo "G.B. Quadri".

Affinché l'Associazione abbia successo e si rafforzi, è necessario coinvolgere tutte le parti che animano o hanno animato la vita del Liceo "G.B. Quadri".

L'Assemblea dei Soci, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, si riserva tuttavia di prendere in esame ciascuna iscrizione ed invalidarla in casi di irregolarità, previa votazione a maggioranza semplice.

Art. 12

(Ammissione dei Soci Onorari)

In occasione dell'ammissione di Soci Onorari, verrà dato annuncio via posta elettronica a tutti gli altri Soci.

Art. 13

(Quota associativa annuale)

Al fine di adempiere agli scopi dell'Associazione, di cui all'art. 5, può essere introdotto il pagamento di una quota associativa annuale per tutti i Soci, i cui dettagli sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento dell'eventuale quota sono esclusi dalla partecipazione all'Assemblea ed alle attività sociali. La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. L'Associazione si impegna a rendere il pagamento di tale quota il più semplice possibile.

Art. 14

(Gratuità delle cariche sociali e delle attività associative)

L'Associazione, per i suoi scopi, opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri Soci, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito. Ai Soci potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione; tali rimborsi potranno essere forniti nei casi, nelle forme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto di proporre attività ed iniziative volte a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, per le quali possono ottenere specifiche agevolazioni o facilitazioni; hanno il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi sociali e di pagare le eventuali quote così come fissate nonché di astenersi da ogni attività che possa recare

documento all'Associazione o al suo prestigio. Essi hanno altresì il dovere di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di eventuali cambiamenti relativi ai dati indicati nella domanda di adesione all'Associazione.

Art. 16

(Perdita della qualifica di Socio)

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In ogni caso, i Soci cessano di appartenere all'Associazione, con effetto immediato, in caso di:

- a) dimissioni volontarie, che dovranno essere inviate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) scioglimento o cessazione delle attività associative;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta con voto palese, per morosità, indegnità, irreperibilità constatata dopo un anno o altre cause debitamente motivate. Tale provvedimento è insindacabile ed inappellabile. Il Socio escluso può comunque proporre nuova domanda di adesione; la decisione circa l'iscrizione del Socio già escluso è rimessa alla prudente valutazione dell'Assemblea dei Soci, che, con delibera a maggioranza assoluta, può reintegrare il richiedente.

La perdita della qualifica di Socio, per uno qualsiasi dei tre motivi sopra indicati, comporta anche l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale detenuta e di qualsiasi diritto già acquisito dal Socio e non dà luogo in alcun caso e per alcun titolo alla restituzione delle quote versate.

Art. 17

(Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere; gli Alumni Ambassadors.

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro.

Art. 18

(Verbali)

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate sui relativi libri sociali, consultabili dai Soci.

Art. 19

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e normativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge vigente e al presente statuto, devono essere rispettate ed osservate dai Soci. L'Assemblea è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti.

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno eguale diritto all'elettorato attivo e passivo; tutti i Soci hanno quindi uguale diritto di voto. Il voto del Socio è singolo ed è libero nella sua espressione. Non sono ammesse votazioni per delega ma può essere data la possibilità di esprimere la propria preferenza via mail, secondo le linee dettate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) fissare le direttive e gli indirizzi generali per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra i Soci;
- c) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'istituzione e l'entità della quota sociale;
- d) approvare i rendiconti economico-finanziari (nello specifico, bilancio consuntivo e bilancio preventivo) redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare le modifiche dello statuto;
- f) deliberare circa l'ammissione e la radiazione dei Soci;
- g) fornire pareri al Consiglio Direttivo;
- h) sfiduciare il Consiglio Direttivo e/o il Presidente, nonché gli altri organi sociali; tale sfiducia implica l'immediata cessazione delle persone sfiduciate dalle relative cariche;
- i) discutere su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dal 10% dei Soci e deliberare su tale argomento, qualora esso non sia di pertinenza di altri organi sociali dell'Associazione;
- j) deliberare su tutto quanto demandato ad essa per legge;
- k) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 21

(Modalità di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, formalizzandone data e luogo almeno sette (7) giorni prima del giorno stabilito, mediante annuncio presso la sede sociale e per posta elettronica nelle caselle dei Soci. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. La convocazione dell'Assemblea può anche essere disposta quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% degli associati al Presidente, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare e, se ritenuto opportuno, anche della data, dell'ora e del luogo della riunione. Il Presidente è quindi obbligato alla convocazione dell'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta e a darne comunicazione agli associati seguendo la procedura descritta al comma precedente.

Se nella richiesta di convocazione dell'Assemblea formulata dagli aventi diritto è indicata anche la data di convocazione, il Presidente è tenuto a rispettarla e a dare tempestiva comunicazione ai Soci, salvo casi eccezionali di cui il Presidente dovrà riferire in sede di Assemblea.

Art. 22

(Gestione dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente fra i Soci presenti, il cui incarico terminerà al termine della relativa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto, verificare il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea e constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 23

(Modalità di votazione nell'Assemblea)

Le votazioni avvengono per alzata di mano o tramite comunicazione e-mail all'indirizzo ufficiale dell'Associazione. Per l'elezione delle cariche sociali si procede invece a scrutinio segreto e risultano eletti quei Soci che riportano il maggior numero di voti. Anche nel caso di tali elezioni, i Soci potranno esprimere la propria preferenza attraverso e-mail. A parità di voti, la scelta cade sul Socio iscritto da maggior tempo.

Art. 24

(Maggioranze richieste per le deliberazioni dell'Assemblea)

In ordine alle maggioranze richieste per le deliberazioni dell'Assemblea, si applica una maggioranza semplice. Per quanto riguarda le mozioni di sfiducia, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 25

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, dietro richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei Soci. L'Assemblea straordinaria è da considerarsi valida se sono presenti, almeno i tre quarti dei Soci regolarmente iscritti; trascorsa un'ora dall'ora di convocazione, si procede ad una seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, nella quale l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo scioglimento dell'Assemblea è deliberato in ogni caso con una maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione decide sulla devoluzione dei beni residui, che dovranno essere destinati a fini di utilità pubblica gestiti dal Liceo "G.B. Quadri". Tale Assemblea nomina un Comitato per la liquidazione delle attività, composto dal Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, che si occuperà di rendere operative le decisioni dell'Assemblea in merito alla devoluzione dei beni residui, come sopra indicato, e di estinguere le passività.

Art. 26

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione e ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea e ai principi e alle finalità dell'Associazione.

Art. 27

(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri, almeno cinque (5) dei quali devono essere ex-alunni; un (1) seggio è riservato ad ex-docenti, docenti, personale ATA, ex-personale ATA, presidi, ex-presidi, dirigenti, ex-dirigenti, ex-studenti o Soci Onorari; un (1) altro è riservato ad uno studente, da individuare in collaborazione con gli Alumni Ambassadors.

Art. 28

(Membri del Consiglio Direttivo)

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per due anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di perdita della qualifica di Socio da parte di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci procederà all'elezione di un nuovo Consigliere, il quale durerà nella carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimesso l'intero Consiglio Direttivo; il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà convocare l'Assemblea per la rielezione del Consiglio.

Non sono ammesse presenze o votazioni per delega.

Art. 29

(Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo)

I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive, senza valide motivazioni, potranno essere dichiarati decaduti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi mediante nomina del primo Socio dei non eletti e, nel caso non fosse possibile, l'Assemblea procederà all'elezione di un nuovo Consigliere, il quale durerà nella carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 30

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) approvare le attività sociali in linea con gli scopi dell'Associazione e redigerne i programmi, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) eleggere, tra i propri membri, il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere;
- d) redigere i rendiconti economico-finanziari (bilancio consuntivo e bilancio preventivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) determinare l'introduzione e l'ammontare dell'eventuale quota annua associativa e le modalità di versamento, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione;
- f) deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, delle donazioni e dei lasciti;
- g) predisporre, se ritenuto necessario, appositi regolamenti ai fini di un migliore funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 31

(Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente, la maggioranza dei propri componenti o il 20% dell'Assemblea dei Soci lo ritengano necessario. La convocazione deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, da parte del Presidente, per posta ordinaria o posta elettronica, e deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Art. 32

(Validità del Consiglio Direttivo e modalità di votazione)

La riunione del Consiglio Direttivo è da considerarsi valida con la presenza fisica o telematica di almeno la metà dei componenti, anche in convocazioni diverse dalla prima.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede invece a scrutinio segreto e risultano eletti quei Soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, la scelta cade sul Socio iscritto da maggior tempo. Si procede alla votazione a scrutinio segreto anche per altre deliberazioni, se richiesto da almeno il 20% dei Consiglieri presenti.

Art. 33

(Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo)

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti gli Ambassadors ed i Soci la cui presenza è ritenuta utile dal Presidente ai fini della presentazione di un'attività dell'Associazione.

Art. 34

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza e a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica due anni e non ci sono vincoli alla rielezione.

Art. 35

(Compiti del Presidente)

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) è garante della conformità dell'operato dell'Associazione allo spirito dello Statuto;
- c) promuove e cura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea implementando le linee esecutive fissate dal Consiglio;
- d) cura la gestione del patrimonio secondo le linee fissate dal Consiglio e di concerto con il Tesoriere;
- e) prepara, con la collaborazione del Tesoriere, il Bilancio economico preventivo e consuntivo;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile del loro corretto e responsabile svolgimento;
- g) nomina il Vicepresidente;
- h) può adottare, eccezionalmente o in casi di urgenza, provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea nella riunione immediatamente successiva.

Art. 36

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Soci, dura in carica due anni e può essere rieletto per altri tre mandati, anche non consecutivi. È vicario e sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; inoltre, coadiuva il presidente nell'estrinsecazione del suo mandato.

Art. 37

(Il Segretario)

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto. Assiste e coadiuva il Presidente. Ha la gestione della segreteria: pertanto è incaricato di curare la corrispondenza, di conservare la documentazione riguardante l'attività dell'Associazione, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, di tenere al corrente i libri sociali (tra cui quello dei Soci) e di riferire di ogni cosa al Presidente. Inoltre, è incaricato di tutte le mansioni che il Consiglio ritenga di attribuirgli. Per tali incombenze, il Segretario può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori e consulenti esterni all'Associazione.

Art. 38
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Esso:

- a) assiste il Presidente ed il Segretario nella cura della regolare e diligente tenuta della contabilità dell'Associazione, di cui è il responsabile primo;
- b) predispose, con il Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) gestisce con il Presidente il patrimonio e le spese ordinarie dell'Associazione;
- d) provvede ai pagamenti, previa firma del Presidente e del Segretario.

L'incarico di Tesoriere non ha limiti temporali, ma è sottoposto a verifica da parte del Consiglio Direttivo obbligatoriamente ogni due anni e comunque ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio ne ravvisino la necessità; egli può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, in caso di inattività o compimento di atti incompatibili con le funzioni svolte. Non è retribuito in alcun modo, fatti salvi i rimborsi spese effettuati esclusivamente nell'espletamento del suo mandato, opportunamente documentati e autorizzati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere mette a disposizione del Consiglio Direttivo, almeno quindici (15) giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà approvare il bilancio preventivo e consuntivo, tutta la documentazione contabile per l'accertamento delle entrate e delle uscite con i titoli ed i capitoli indicati nel bilancio preventivo e consuntivo.

L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello del Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art. 39
(Alumni Ambassadors)

Si istituisce un corpo di attuali studenti del Liceo "Quadri" denominato "Alumni Ambassadors". Ogni studente potrà liberamente iscriversi a tale gruppo previa compilazione dell'apposito modulo online, e diventerà automaticamente un Socio Ordinario dell'Associazione - pur dispensato, come qualsiasi studente, dall'eventuale quota associativa. Il corpo sarà presieduto dallo studente facente parte del Consiglio Direttivo, che avrà quindi il compito di mantenere i rapporti fra l'Associazione e gli Ambassadors.

Ogni Ambassador dovrà collaborare con l'Associazione nella promozione degli eventi, nel loro svolgimento e nel risolvere eventuali dubbi degli studenti sugli incontri dell'Associazione. Diventeranno quindi i principali portavoce di "Alumni Quadri" all'interno del Liceo e potranno partecipare al Consiglio Direttivo.

Art. 40
(Osservatorio esterno)

È costituito un Osservatorio esterno dell'Associazione, i cui componenti, detti "osservatori", vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che delibera a maggioranza. Gli osservatori andranno scelti ai fini di assicurare la massima trasparenza nelle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e di rafforzare ulteriormente il rapporto fra l'Associazione e le istituzioni del Liceo "Quadri", in particolar modo con il Consiglio d'Istituto e tutti gli Alumni Ambassadors.

Art. 41
(Utili)

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto secondo la procedura descritta all'art. 24.

Art. 42
(Modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto)

Le proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Il Presidente convoca quindi un'Assemblea straordinaria dei Soci, da considerarsi valida se sono presenti almeno i tre quarti dei Soci regolarmente iscritti; trascorsa un'ora dall'ora di convocazione, si procede ad una seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, nella quale l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 43
(Regolamento associativo)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo può redigere un Regolamento associativo, nei limiti delle norme statutarie. Tale Regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 44
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla Costituzione della Repubblica Italiana, al Codice Civile ed alla legislazione italiana vigente in materia.